



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N. 58

Riunione del 31 Marzo 2010

56.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- TRANQUILLO BERLATO n.q. Pres. SOC. PALLAVOLO MALO
- SOC. PALLAVOLO MALO n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver proceduto alla registrazione *on line* del prestito dell'atleta minore A. M. dalla Soc. Vito Volley ASD alla Soc. Pallavolo Malo senza che tale atleta e coloro che sulla medesima esercitavano la potestà genitoriale avessero mai sottoscritto il relativo modulo.

Alla riunione del 31.03.2010 nessuno compariva per gli incolpati e la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Avv. Gaetano Marchei, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva che al tesserato Tranquillo BERLATO fosse applicata la sanzione di mesi tre di sospensione da qualsiasi attività federale e alla Soc. Pallavolo Malo fosse comminata la sanzione della multa di Euro 200,00.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione Giudicante Nazionale ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Risulta agli atti che il Sig. Tranquillo BERLATO, Presidente del sodalizio Pallavolo Malo, ha proceduto al tesseramento *on line* dell'atleta minore M. A. sulla base di un modello "L" mai sottoscritto dalla medesima atleta e/o dai suoi genitori.

Infatti, il medesimo Sig. Tranquillo BERLATO, in data 12.11.2009, con nota a sua firma chiedeva all'Ufficio Tesseramento di annullare il trasferimento



de quo ammettendo di aver proceduto allo stesso in assenza del modulo "L" debitamente sottoscritto dall'atleta minore e dai suoi genitori.

Tanto basta a fondare la responsabilità disciplinare in capo al Sig. Tranquillo Berlato, per aver contravvenuto, quale Presidente della Società Pallavolo Malo, cessionaria dell'atleta M.A., al precipuo obbligo di premunirsi della firma della medesima prima di procedere al suo tesseramento *on line*, con ciò violando il dovere di lealtà e probità sportiva.

Per ormai consolidato orientamento di questa Commissione (fra tutte, vedi Comunicato n. 48 del 23.03.2010), il ravvedimento del presidente, che pochi giorni dopo l'illecito disciplinare procedeva di fatto ad autodenunciarsi rappresentando all'Ufficio Tesseramento la riferita omissione, giustifica l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Alla responsabilità del tesserato segue invece ex artt. 55 n.3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti di Tranquillo BERLATO, n.q. Pres. PALLAVOLO MALO, la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale per 1 mese (uno);
- dispone applicarsi nei confronti della PALLAVOLO MALO n.p. Presidente p.t. la sanzione disciplinare di Euro 100,00 di multa.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

Roma, 9 aprile 2010